

AGGIORNAMENTO TRIMESTRALE ONERI GENERALI

IV TRIMESTRE 2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

(deliberazione 396/2021/R/com)

INDICE

Premessa	3
Parte Prima: previsioni in relazione ai settori elettrico e gas	5
2 Manovre straordinarie del III trimestre 2021	5
3 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE	6
4 Decreto-legge 130/21	8
Parte seconda: aggiornamento IV trimestre 2021	10
5 Aggiornamento dal 1 ottobre 2021 per il settore elettrico	10
6 Aggiornamento dal 1 ottobre 2021 per il settore gas	10
7 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG con efficacia dal 1 aprile 2022	10
8 Percorso di adeguamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali	10
Parte terza: bonus elettrico e gas	12
9 Compensazione integrativa bonus elettrico e gas	12

Premessa

- 1.1 La deliberazione 396/2021/R/com¹, oggetto della presente relazione illustrativa, riguarda l'aggiornamento periodico, a partire dal 1 ottobre 2021, delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti tariffarie applicate agli utenti del settore elettrico e del settore gas. In via straordinaria, per le ragioni meglio dettagliate nel seguito, la delibera appena richiamata ha disposto l'adeguamento, per il solo ultimo trimestre 2021, del valore dei *bonus* sociali, sia del settore elettrico che del settore gas.
- 1.2 Anche per il IV trimestre 2021 l'aggiornamento tariffario è avvenuto in un contesto di forti tensioni sul mercato delle *commodities* energetiche che ha ulteriormente aggravato la situazione dei significativi rialzi in relazione ai prezzi dell'energia elettrica e del gas già registrato in occasione dell'aggiornamento del III trimestre.
- 1.3 Nel III trimestre 2021 l'impatto sugli utenti finali dell'andamento dei prezzi era stato mitigato, per il settore elettrico, grazie all'intervento del Governo che, mettendo a disposizione un importo di 1,2 miliardi di euro (*cfr* decreto-legge 99/21²), aveva consentito all'Autorità di definire, a partire dal 1 luglio 2021, un livello praticamente dimezzato della componente tariffaria *ASOS* per tutti gli utenti elettrici.
- 1.4 L'aggravarsi delle tensioni sui prezzi registrate sui mercati energetici negli ultimi mesi ha spinto il Governo a disporre ulteriori misure straordinarie (*cfr* decreto-legge 130/21³) al fine di mitigare l'impatto sugli utenti finali del settore elettrico e gas anche nel IV trimestre 2021. In particolare, sono state previste ulteriori risorse finanziarie a carico del Bilancio dello Stato, finalizzate a mantenere per tutte le utenze il livello ridotto delle componenti tariffarie *ASOS* e *ARIM* decise per il III trimestre anche in quello successivo, nonché di annullare tali componenti per gli utenti domestici e le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore a 16,5 kW.
- 1.5 Per il settore gas, le risorse finanziarie messe in campo dal Governo hanno consentito, oltre alla riduzione dell'IVA (non oggetto di questa relazione tecnica), di annullare per il IV trimestre 2021 le componenti tariffarie RE/RET, GS/GST e *UG₃/UG_{3T}*.
- 1.6 Il decreto-legge 130/21 mette anche a disposizione risorse al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas, comunque previsti per il IV trimestre 2021, per i clienti domestici più vulnerabili. In particolare, il decreto prevede un rafforzamento sia delle compensazioni per i clienti domestici economicamente svantaggiati e per i clienti domestici in gravi condizioni di salute del settore elettrico (*bonus* elettrico) sia della compensazione per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* gas).
- 1.7 In attuazione a dette disposizioni, l'Autorità ha fissato gli importi di una "compensazione aggiuntiva" rispetto ai valori del *bonus* elettrico e del *bonus* gas già deliberati per l'anno 2021, da applicare nel periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2021.
- 1.8 Le risorse stanziare dal decreto-legge 130/21 sono adeguate a sostenere le suddette manovre sugli oneri generali e sui *bonus* per il IV trimestre 2021. Nei prossimi trimestri, in assenza di ulteriori misure, sarà necessario adottare un percorso di adeguamento al rialzo delle componenti oggi oggetto di riduzione, per garantire

¹ La deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com, www.arera.it/it/docs/21/396-21.htm.

² Il decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99.

³ Il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130.

l'equilibrio economico-finanziario dei conti di gestione presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Cassa). Con l'aggiornamento previsto a dicembre verranno invece definiti i nuovi livelli "ordinari" dei *bonus* che, come già previsto dalla vigente normativa, terranno conto della forte crescita dei prezzi registrata nel corso del 2021.

- 1.9 Da segnalare, infine, che l'andamento in forte crescita dei prezzi del gas ha un impatto negativo sugli oneri in capo ad alcuni conti della RTTG⁴. In particolare, il "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*" e il "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" risultano in sofferenza, nonostante in sede del precedente aggiornamento tariffario sia stato già deciso un significativo incremento, a partire dal 1 gennaio 2022, dell'aliquota della componente che alimenta il primo dei due conti.
- 1.10 È stato pertanto deciso un adeguamento al rialzo delle componenti che alimentano i conti di cui al precedente punto, a partire dal 1 aprile 2022.

⁴ La "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023" (RTTG), approvata con la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas, www.arera.it/it/docs/19/114-19.htm.

Parte Prima: previsioni in relazione ai settori elettrico e gas

2 Manovre straordinarie del III trimestre 2021

- 2.1 L'aggiornamento tariffario del III trimestre 2021 era avvenuto in un contesto di forti tensioni sui mercati delle *commodities* energetiche che aveva comportato, sia sul mercato tutelato che su quello libero, significativi rialzi in relazione ai prezzi dell'energia elettrica e del gas.
- 2.2 Al fine di mitigare l'impatto di tale congiuntura sui prezzi finali dell'energia elettrica, l'Autorità aveva previsto una riduzione molto significativa del peso degli oneri generali per il III trimestre 2021, per tutti gli utenti (domestici e non).
- 2.3 Tale manovra era stata possibile grazie alle disponibilità finanziarie stanziata dal decreto-legge 99/21, pari a 1,2 miliardi di euro.
- 2.4 Pertanto, l'Autorità, con la deliberazione 278/2021/R/com⁵, tenuto conto delle disposizioni del decreto-legge 99/21, nonché delle migliorate previsioni di competenza del conto alimentato dall'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} , per il III trimestre 2021 aveva disposto di:
- ridurre significativamente il livello dell'elemento A_{3*SO5} della componente tariffaria A_{SO5} ;
 - prevedere che le risorse di cui all'articolo 3 del decreto-legge 99/21 da trasferire alla Cassa siano destinate a coprire il mancato gettito derivante nel III trimestre 2021 da quanto previsto alla precedente lettera a.;
 - ridurre il livello dell'elemento A_{ESOS} della componente tariffaria A_{SO5} per tener conto dei minori oneri relativi all'incentivazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica, a causa della riduzione di cui alla precedente lettera a., con effetto stimato pertanto nullo sul livello della liquidità dei conti di gestione presso la Cassa;
 - annullare, transitoriamente, l'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} .
- 2.5 Con la medesima deliberazione 278/2021/R/com l'Autorità aveva d'altra parte proceduto ad un primo adeguamento al rialzo dell'elemento A_{SRIM} della componente tariffaria A_{RIM} , in quanto gli oneri del *bonus* elettrico, in capo al conto alimentato dal medesimo elemento A_{SRIM} (conto AS), a partire dalla competenza 2021 sono previsti in significativo aumento rispetto a quelli degli anni precedenti, per effetto dell'avvio del riconoscimento automatico di tali *bonus* sociali.
- 2.6 Con le deliberazioni 124/2021/R/eel⁶ e 279/2021/R/eel⁷, l'Autorità aveva dato inoltre immediata attuazione alle disposizioni urgenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge Sostegni⁸ e all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 73/21⁹, definendo in maniera ridotta, tra l'altro, i valori della componente tariffaria A_{SO5} e della componente tariffaria A_{RIM} per le utenze di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del TIT¹⁰ (utenze BTAU), complessivamente per il periodo 1 aprile – 31 luglio 2021.

⁵ La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2021, 278/2021/R/com, www.arera.it/it/docs/21/278-21.htm.

⁶ La deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2021, 124/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/124-21.htm.

⁷ La deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2021, 279/2021/R/eel, www.arera.it/it/docs/21/279-21.htm.

⁸ Il decreto-legge 22 marzo 2021, n.41.

⁹ Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

¹⁰ Il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il NPR1 2020-2023", approvato con la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021, www.arera.it/it/docs/21/231-21.htm.

- 2.7 Il decreto-legge Sostegni e il decreto-legge 73/21, a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura e degli oneri generali di sistema delle utenze BTAU, hanno autorizzato la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Bilancio dello Stato, prevedendo di trasferire al sistema elettrico il corrispondente importo tramite il Conto emergenza COVID-19, costituito presso la Cassa ai sensi della deliberazione 60/2020/R/com¹¹.

3 Aggiornamento delle previsioni di Cassa e GSE

- 3.1 Con la comunicazione 22 settembre 2021¹², la Cassa e il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2022.
- 3.2 Dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} fissate dall'Autorità con le deliberazioni 278/2021/R/com e 279/2021/R/eel, e tengono conto delle risorse finanziarie a carico del Bilancio dello Stato previste dai decreti-legge Sostegni, 73/21 e 99/21.
- 3.3 Le nuove previsioni, d'altro canto, riflettono anche lo scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, che ha un impatto significativo sugli oneri in capo a diversi conti di gestione presso la Cassa, sia in relazione al settore elettrico che in relazione al settore gas.

Situazione conti settore elettrico

- 3.4 L'aumento dei prezzi sul mercato elettrico produce una riduzione degli oneri in capo al conto di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT (conto A3), in quanto si incrementano i ricavi di vendita dell'energia agevolata e alcuni tipi di agevolazione diminuiscono all'aumentare del PUN.
- 3.5 Risulta delicata, pertanto, la scelta del PUN di riferimento per stimare gli oneri in capo al conto A3 di competenza degli anni 2021 e 2022. In tale contesto, onde disporre di una *sensitivity* rispetto a scenari differenziati, il GSE ha fornito previsioni sulla base di ipotesi alternative sull'andamento del prezzo dell'energia elettrica.
- 3.6 Nello scenario preso a riferimento per le decisioni di aggiornamento, e in particolare quello elaborato sulla base dei prezzi effettivi rilevati a metà settembre, le previsioni della Cassa e del GSE evidenziano una riduzione, rispetto alle precedenti valutazioni, del fabbisogno di competenza del conto A3 nell'anno 2021 fino a quasi 500 milioni di euro, nonché una prima previsione di fabbisogno degli oneri di competenza 2022 in significativa ulteriore diminuzione.
- 3.7 In Tabella 1 si riportano in dettaglio le previsioni del fabbisogno economico del conto A3 per gli anni 2021 e 2022, per la parte relativa all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate, aggiornate con le stime elaborate dal GSE sulla base dell'andamento dei prezzi rilevato a metà settembre. Tali stime sono soggette, come sempre, a rielaborazioni periodiche da parte del GSE: i dati relativi al 2021 sono previsivi e pertanto potenzialmente suscettibili di variazioni anche significative, mentre quelli relativi al 2022 sono una prima stima. A ciò si aggiunge l'incertezza

¹¹ La deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2020, 60/2020/R/com, www.arera.it/it/docs/20/060-20.htm.

¹² La comunicazione congiunta della Cassa e del GSE prot. GSE/P20210026016 del 22 settembre 2021 (prot. Autorità 35152 del 22 settembre 2021).

sull'andamento effettivo dei prezzi dell'energia elettrica che, come detto, può avere impatti significativi sugli oneri in capo al conto A3, tanto più in presenza di variazioni repentine e molto marcate.

- 3.8 I miglioramenti nelle stime del fabbisogno economico A3 nel 2021 e nel 2022 (se confermate) non sono però tali da rendere sostenibile per un altro trimestre il livello ridotto della componente A_{SOS} come definito nel III trimestre 2021.
- 3.9 Per l'anno 2021, ai fini dell'equilibrio economico del conto A3, sarebbe necessario ripristinare, nel IV trimestre 2021, il livello della componente tariffaria A_{SOS} del II trimestre. Le risorse finanziarie messe a disposizione dal decreto 99/21 sono infatti sufficienti per coprire il mancato gettito del III trimestre, mentre la riduzione del fabbisogno stimata nel 2021 consente solo di coprire il deficit che già gravava sul conto in relazione ad anni pregressi.
- 3.10 Anche la riduzione ad oggi stimabile degli oneri nel 2022, pur significativa, è comunque ampiamente inferiore alla riduzione di gettito della componente A_{SOS} conseguente all'adeguamento in diminuzione della medesima componente decisa tra il II e il III trimestre 2021, e quindi anche nel 2022, a condizioni immutate, si renderà necessario un livello della componente tariffaria A_{SOS} superiore a quello del III trimestre 2021.
- 3.11 Da tali considerazioni trova conferma la già segnalata necessità, in assenza di ulteriori interventi, di adeguare al rialzo la componente A_{SOS} già a partire dal IV trimestre 2022.
- 3.12 Anche alcuni conti alimentati da elementi della componente tariffaria A_{RIM} risultano in potenziale sofferenza nel medio termine, e in particolare il conto AS, per le motivazioni già ricordate, nonché quello alimentato dall'elemento A_{RIM} , a copertura del regime tariffario speciale per la società RFI, che risulta invece negativamente impattato (ossia prevede oneri in crescita) dall'aumento del PUN.

Situazione conti settore gas

- 3.13 Con la deliberazione 595/2020/R/com¹³ l'Autorità aveva disposto di adeguare in aumento le aliquote delle componenti tariffarie RE e RET a partire dal 1 luglio 2021.
- 3.14 In particolare, il comma 4.1 della deliberazione 595/2020/R/com ha previsto che, a decorrere dal 1 luglio 2021, il valore della componente tariffaria RET è fissato a 2,2880 centesimi di euro/smc.
- 3.15 Le previsioni aggiornate di Cassa e GSE confermano che detto aumento contribuisce, insieme alla prevista riduzione degli oneri in capo al conto alimentato dalle componenti RE e RET a seguito dell'adozione del decreto 21 maggio 2021¹⁴, ad annullare entro il 2021 il deficit di competenza del medesimo conto.
- 3.16 Con la deliberazione 278/2021/R/com, l'Autorità aveva pertanto già disposto di adeguare in riduzione le aliquote delle componenti tariffarie RE e RET a partire dal prossimo 1 gennaio 2022.
- 3.17 Come già ricordato nella deliberazione 278/2021/R/com, il conto alimentato dalle componenti tariffarie GS/GST, a copertura degli oneri del *bonus* gas, presenta una buona liquidità che consente di coprire gli oneri di competenza, anche se previsti in aumento per il 2021.

¹³ La deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com, www.arera.it/it/docs/20/595-20.htm.

¹⁴ Il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 maggio 2021.

- 3.18 Risultano invece in sofferenza alcuni conti di gestione di cui alla RTTG, impattati negativamente dall'aumento dei prezzi del gas.
- 3.19 In particolare, ai sensi dell'articolo 37 della RTTG, entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano il gettito derivante dall'applicazione dei corrispettivi:
- a) CRV^{ST} sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*" di cui al TISG¹⁵;
 - b) CRV^{BL} sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" di cui al punto 12 della deliberazione ARG/gas 155/11¹⁶.
- 3.20 I corrispettivi sopraccitati sono funzionali alla copertura di costi per l'approvvigionamento di risorse (delta in-out degli impianti di distribuzione e il gas per il funzionamento del sistema) i cui prezzi sono correlati al prezzo all'ingrosso del gas naturale.
- 3.21 Con la deliberazione 278/2021/R/com l'Autorità aveva previsto di ridefinire il valore del corrispettivo CRV^{ST} sulla base di stime di fabbisogno annuo di gettito aggiornate sulla base delle attuali quotazioni dei prezzi all'ingrosso del gas naturale, fissandolo pari a 1,000 centesimi di euro/smc a partire dal 1 gennaio 2022.
- 3.22 Il livello dei corrispettivi sopraccitati, come già deliberati dall'Autorità (CRV^{ST} attualmente pari a 0,55 centesimi di euro/smc e 1 centesimo di euro/smc dal 1 gennaio 2022, CRV^{BL} pari a 0,02 centesimi di euro/smc) risulta largamente sottodimensionato alla luce dell'incremento del prezzo del gas all'ingrosso intervenuto negli ultimi mesi.

Previsione andamento complessivo conti di gestione

- 3.23 Tenendo conto delle considerazioni sopra sviluppate, Cassa e GSE, in relazione alle stime del fabbisogno economico e finanziario del conto A3 basato sull'andamento dei prezzi rilevato a metà settembre 2021, prevedono che, laddove fossero mantenute le stesse aliquote in vigore per il IV trimestre, la liquidità complessiva dei conti di gestione si esaurirebbe verso la metà dell'anno 2022, diventando negativa nella seconda metà del medesimo anno.

4 Decreto-legge 130/21

- 4.1 Il decreto-legge 130/21 prevede diverse misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e nel settore del gas naturale, in parte fornendo risorse finalizzate a ridurre il peso della fiscalità e degli oneri parafiscali gravanti sulle bollette e in parte aumentando la protezione garantita dai *bonus* sociali (su tale secondo aspetto si veda più avanti la Parte terza).
- 4.2 In relazione al settore elettrico, il decreto-legge 130/21 prevede, tra l'altro:
- a) lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro da parte del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa, ai fini di confermare per il IV trimestre 2021 quanto già disposto per il trimestre precedente in relazione agli oneri generali di sistema, con riferimento a tutte le tipologie di utenza (*cf*r articolo 1, comma 1, lettera a));

¹⁵ Il "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale" (TISG), approvato con la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas, www.arera.it/it/docs/18/072-18.htm.

¹⁶ La deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11, www.arera.it/it/docs/11/155-11arg.htm.

- b) un ulteriore stanziamento di 800 milioni di euro da parte del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa, per consentire l'annullamento per il IV trimestre 2021 *“(del)le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”* (cfr articolo 1, comma 1, lettera b)).
- 4.3 In relazione al settore del gas naturale, il decreto-legge 130/21 prevede, tra l'altro, lo stanziamento di 480 milioni di euro, sempre a carico del Bilancio dello Stato, da versare alla Cassa ai fini di consentire la riduzione per il IV trimestre 2021 delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas (cfr articolo 2, comma 2).

Parte seconda: aggiornamento IV trimestre 2021

5 Aggiornamento dal 1 ottobre 2021 per il settore elettrico

- 5.1 Con la deliberazione 396/2021/R/com, l'Autorità, dando attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 130/21, ha pertanto disposto di:
- annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per tutte le utenze domestiche (utenze di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT) nonché per le utenze BTAU (utenze di cui al comma 2.2, lettera d), del TIT) con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
 - confermare, per il IV trimestre 2021, per tutte le utenze elettriche diverse da quelle di cui alla precedente lettera, le aliquote delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} già stabilite per il III trimestre dalla deliberazione 278/2021/R/com.

Dettaglio degli elementi delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} a partire dal 1 ottobre 2021

- 5.2 La Tabella A allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{SOS} a partire dal 1 ottobre 2021 per gli utenti in Classe 0 (clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica).
- 5.3 La Tabella B allegata alla presente relazione illustrativa riporta il dettaglio degli elementi della componente A_{RIM} a partire dal 1 ottobre 2021.

6 Aggiornamento dal 1 ottobre 2021 per il settore gas

- 6.1 Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 130/21 consentono di annullare, per il IV trimestre 2021, le aliquote delle componenti RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle componenti UG_3 e UG_{3T} .
- 6.2 Con la deliberazione 396/2021/R/com, l'Autorità, dando attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 130/21, ha pertanto disposto di annullare per il IV trimestre 2021, per tutti gli utenti del settore gas, le aliquote delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST, modificando pertanto, in parte, quanto già disposto dal comma 4.1 della deliberazione 595/2020/R/com.

7 Disposizioni in merito ad alcune componenti della RTTG con efficacia dal 1 aprile 2022

- 7.1 Con la deliberazione 396/2021/R/com, l'Autorità ha disposto di ridefinire, a partire dal 1 aprile 2022, il valore dei corrispettivi CRV^{BL} e CRV^{ST} sulla base di stime di fabbisogno annuo di gettito aggiornate sulla base delle attuali quotazioni dei prezzi all'ingrosso del gas naturale, fissandolo pari a:
- CRV^{BL} pari a 0,33 centesimi di euro/smc;
 - CRV^{ST} pari a 2 centesimi di euro/smc.

8 Percorso di adeguamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali

- 8.1 Come già evidenziato in sede del precedente aggiornamento tariffario (*cfr* paragrafo 6 Relazione Tecnica alla deliberazione 278/2021/R/com), a manovre straordinarie che comportano significative riduzioni dei livelli delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali, in assenza di ulteriori interventi, non può che far seguito un

percorso di adeguamento al rialzo di tali componenti al fine di riallinearle agli oneri previsti di competenza.

- 8.2 Le risorse messe a disposizione dal decreto-legge 130/21 risultano adeguate a mantenere i livelli delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} (per il settore elettrico), RE/RET, GS/GST e UG_3/UG_{3T} (per il settore gas), come definite nella deliberazione 396/2021/R/com, solo per il IV trimestre 2021.
- 8.3 Le necessità di adeguamento al rialzo delle componenti di cui al precedente punto andranno valutate sulla base delle stime più aggiornate degli oneri generali in capo ai conti alimentati dalle medesime componenti e, in generale, dell'andamento di tutti i conti di gestione presso Cassa.
- 8.4 Come già specificato nella Relazione tecnica alla deliberazione 278/2021/R/com, in linea generale l'attivazione da parte dell'Autorità di un percorso di adeguamento al rialzo degli oneri generali deve perseguire, per quanto possibile, anche l'obiettivo di diluire nel tempo l'impatto sui clienti finali, prevedendo un percorso graduale.
- 8.5 Detto percorso graduale, tuttavia, risulta ancora più difficile in relazione all'annullamento, per alcuni utenti, delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} , e potrebbe quindi comportare (in assenza di ulteriori interventi e salvo bilanciarsi con auspicabili riduzioni dei prezzi di gas ed elettricità) impatti non trascurabili nei prossimi trimestri su tali utenti, pur utilizzando al massimo la flessibilità dei conti di gestione presso Cassa.
- 8.6 Allo stato, è possibile confermare quanto già anticipato nella Relazione Tecnica della deliberazione 278/2021/R/com, in relazione alla possibilità di mantenere l'annullamento dell'elemento A_{uc7RIM} della componente tariffaria A_{RIM} (già deciso nel III trimestre a beneficio di tutti gli utenti elettrici) almeno per alcuni trimestri, e, per contro, alla probabile necessità di adeguare ulteriormente al rialzo il livello dell'elemento A_{SRIM} della medesima componente tariffaria.
- 8.7 Per quanto riguarda il settore gas, sempre in assenza di ulteriori interventi, è oggi prevedibile che al 1 gennaio 2022 siano confermate le aliquote delle componenti RE/RET già stabilite dalla deliberazione 278/2021/R/com, con un livello (e un impatto) pertanto ridotto (praticamente dimezzato) rispetto a quelle del III trimestre 2021, e siano riattivate le aliquote delle componenti GS/GST.

Parte terza: bonus elettrico e gas

9 Compensazione integrativa bonus elettrico e gas

- 9.1 Con la deliberazione 595/2020/R/com l’Autorità ha aggiornato il *bonus* elettrico e il *bonus* gas per l’anno 2021, indicando, nelle Tabelle 9, 10 e 11 allegate al medesimo provvedimento, i valori in vigore dal 1 gennaio 2021.
- 9.2 Le determinazioni della deliberazione 595/2020/R/com sono state recepite nella deliberazione 63/2021/R/com¹⁷. Limitatamente al *bonus* per disagio fisico, i valori oggi in vigore sono quelli definiti dalla deliberazione 595/2020/R/com, recepiti dalla deliberazione 63/2021/R/com (cfr Tabella 1 dell’Appendice 2 dell’Allegato D) e successivamente integrati dai valori definiti con la deliberazione 257/2021/R/com¹⁸ per i casi con potenza di 3,5 e 4 kW.
- 9.3 Con la deliberazione 63/2021/R/com, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com, l’Autorità ha approvato le “*Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico*” vigenti dal 1 gennaio 2021 indicando, nell’Allegato A, le disposizioni in materia di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico e, nell’Allegato D, le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in condizioni di disagio fisico.
- 9.4 Con riferimento alle modalità di corresponsione delle compensazioni, la deliberazione 63/2021/R/com dispone:
- a) all’articolo 10, comma 1, dell’Allegato A che “*il bonus sociale elettrico è riconosciuto tempestivamente mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo per anno*”;
 - b) all’articolo 10, comma 2, dell’Allegato A che “*il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici diretti tempestivamente mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di riconsegna per anno*”;
 - c) all’articolo 10, comma 3, dell’Allegato A che “*il bonus sociale gas è riconosciuto ai clienti domestici indiretti attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario)*”;
 - d) all’articolo 5, comma 1, dell’Allegato D che “*la compensazione è riconosciuta mediante l’applicazione, pro-quota giorno, di una componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto di prelievo*”.
- 9.5 L’articolo 3 del decreto-legge 130/21 prevede, per il trimestre ottobre-dicembre 2021, un rafforzamento sia delle agevolazioni relative alle forniture elettriche riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute sia della compensazione per la fornitura di gas naturale, disponendo che queste siano “*rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia,*

¹⁷ La deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, www.arera.it/it/docs/21/063-21.htm.

¹⁸ La deliberazione 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, www.arera.it/it/docs/21/257-21.htm.

reti e ambiente, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza di 450 milioni di euro”.

- 9.6 Con la deliberazione 396/2021/R/com, l’Autorità, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 3 del decreto-legge 130/21, ha disposto di introdurre compensazioni di spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale che siano aggiuntive, limitatamente al periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2021, rispetto a quelle già determinate su base annua per il 2021 con deliberazione 63/2021/R/com, come successivamente modifica e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com (deliberazione 63/2021/R/com).
- 9.7 In particolare, gli ammontari delle compensazioni aggiuntive di cui al precedente punto sono stati determinati sulla base di un calcolo che tenga conto, per ogni tipologia di *bonus* considerato, dell’incremento di spesa trimestrale lorda atteso tra il III e il IV trimestre 2021 da clienti finali domestici serviti in regime di maggior tutela e, nel caso del *bonus* gas, della quota di consumi mediamente registrata tra ottobre e dicembre in ciascuna zona climatica, nonché della opportunità di rendere facilmente calcolabili le aliquote pro-quota giorno su un periodo di 92 giorni.
- 9.8 È stato altresì previsto:
- a) che le modalità di corresponsione delle compensazioni aggiuntive siano definite in modo tale da rispecchiare quelle già fissate dalla deliberazione 63/2021/R/com, con particolare riferimento ai commi 10.1, 10.2, 10.3 dell’Allegato A e 5.1 dell’Allegato D a tale deliberazione, fatta eccezione per quanto previsto al punto successivo;
 - b) che, nei casi previsti al comma 10.3 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, il *bonus* sociale integrativo sia riconosciuto ai clienti domestici indiretti con fornitura gas attiva e agevolabile almeno un giorno nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021.
- 9.9 I valori delle componenti aggiuntive per i clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico (Tabella 10 allegata al provvedimento) si applicano a tutti i livelli di potenza compresi, dunque, i casi intermedi con potenza pari a 3,5 kW e a 4 kW introdotti dalla deliberazione 257/2021/R/com e in vigore dal 1° agosto 2021 limitatamente ai nuovi percettori di *bonus*.
- 9.10 I valori delle componenti aggiuntive per i clienti del settore gas (Tabella 11 allegata al provvedimento) da applicarsi alle forniture per soli usi di riscaldamento (u = Riscaldamento) di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. sono ricavabili per differenza dai valori indicati nella Tabella 11 per le forniture per usi Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura + Riscaldamento (u = ACR) e per le forniture per usi Acqua calda sanitaria e/o Uso cottura (u = AC), separatamente per le famiglie fino a 4 componenti (j=1) per le famiglie con oltre 4 componenti (j=2).